



PROVINCIA DI PERUGIA

AREA AMBIENTE E TERRITORIO

SERVIZIO GESTIONE E CONTROLLI AMBIENTALI

Ufficio Emissioni Atmosferiche e Verifiche Impianti Termici

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI CONTROLLI SUGLI IMPIANTI TERMICI

INDICE

TITOLO I : PRINCIPI

Articolo 1 : Oggetto

Articolo 2 : Normativa di riferimento

TITOLO II : ESERCIZIO E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI

Articolo 3 : Periodicità dei controlli e verifica del rendimento di combustione

TITOLO III : SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E ISPEZIONE

Articolo 4 : Modalità e Periodicità verifiche e criteri dell'accertamento

Articolo 5: Ispezioni e oggetto delle verifiche

Articolo 6 : Nuovi impianti

Articolo 7 : Responsabile e Terzo responsabile

Articolo 8 : Relazione biennale

Articolo 9 : Catasto degli Impianti

Articolo 10 : Autocertificazione e dichiarazioni degli impianti

Articolo 11 : Modalità delle attività di ispezione visite a domicilio

TITOLO IV : AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO

Articolo 12 : Personale, Affidamento del servizio Controllo dell'Ente

TITOLO V : SPESE PER IL SERVIZIO

Articolo 13 : Oneri a carico degli utenti

Articolo 14 : Omesso pagamento del servizio di verifica

Articolo 15 : Adeguamento prezzi

TITOLO VI : SANZIONI AMMINISTRATIVE

Articolo 16 : Sanzioni amministrative

TITOLO VII : NORMA FINALE E TRANSITORIA

Articolo 17 : Privacy

Articolo 18 : Norma transitoria

Articolo 19 : Norma finale

ALLEGATO A : SCHEDE TECNICHE

TITOLO I : PRINCIPI

Articolo 1 : Oggetto

Il presente regolamento , emanato per dare attuazione all'art. 31 , comma 3 della legge n. 10 del 09/01/1991 (di seguito indicata come L.10/91) e all'art. 9 comma 2 del Decreto Legislativo n. 192 del 19/08/2005 (di seguito indicato come D.Lsg. 192/05) nella versione corretta e integrata dal Decreto Legislativo n. 311 del 29/12/2006 e Decreto del Presidente della Repubblica n. 59 del 02/04/2009, disciplina i controlli necessari che i Comuni e le Province devono effettuare per accertare l'effettivo stato di manutenzione e di esercizio dell'impianto termico nonché per verificare l'osservanza delle norme relative al rendimento di combustione , ai fini di dare adempimento al Piano Energetico Nazionale in materia di uso razionale dell'energia , di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia.

Articolo 2 : Normativa di riferimento

Il presente Regolamento è adottato per le finalità espresse e per gli adempimenti previsti dai seguenti dispositivi normativi di carattere nazionale e regionale :

- a) Legge 6 dicembre 1971 n. 1083 “Norme per la sicurezza dell'impiego di gas combustibile”;
- b) Legge 5 marzo 1990 n. 46 art. 8 , 14 e 16 “Norme per la sicurezza degli impianti”;
- c) Legge 9 gennaio 1991 n. 10 “Norme per l'attuazione del Piano Energetico Nazionale in materia di uso razionale dell'energia , di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia”;
- d) D.P.R. 26 agosto 1993 n. 412 e successive modifiche ed integrazioni “Regolamento recante norme per la progettazione , l'installazione , l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia , in attuazione dell'art. 4 , comma 4 , della legge 9 gennaio 1991 , n. 10”;
- e) Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali”;
- f) D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 551 “Regolamento recante modifiche al Decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993 , n. 412 , in materia di progettazione , installazione , esercizio e manutenzione degli impianti termici degli edifici “;
- g) Direttiva 2002/91/CE del 16 dicembre 2002 “Rendimento energetico in edilizia “;
- h) Decreto Ministeriale 17 marzo 2003 “Aggiornamento agli allegati F e G del D.P.R. 412/93;
- i) Decreto Legislativo 19 agosto 2005 , n. 192 e successive modifiche ed integrazioni “Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico in edilizia “;
- j) Decreto Legislativo 3 aprile 2006 , n. 152 e successive modifiche ed integrazioni “Norme in materia Ambientale” ;
- k) Decreto Legislativo 29 dicembre 2006 , n. 311 “Disposizioni correttive ed integrative al Decreto Legislativo 19 agosto 2005 , n. 192 recante l'attuazione della direttiva 2002/91/CE , relativa al rendimento energetico nell'edilizia;
- l) Decreto Ministeriale 22 gennaio 2008 , n. 37 “Regolamento concernente l'attuazione dell'art. 11-quaterdecies , comma 13 , lettera a della legge n. 248 del 2 dicembre 2005 , recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici”;
- m) D.P.R. 2 aprile 2009 , n. 59 “Regolamento di attuazione dell'art. 4 , comma 1 , lettera a) e b), del Decreto Legislativo 19 agosto 2005 , n. 192 , concernente attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia.
- n) Norma UNI 7129 - 1 - ottobre 2008 “ Impianti a gas per uso domestico alimentati da rete di distribuzione. Progettazione e installazione”.

- o) Norma UNI 10389-1 - settembre 2009 “ Analisi dei prodotti della combustione e misurazioni in opera dei rendimenti di combustione”.

TITOLO II – ESERCIZIO E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI

Articolo 3 : Modalità e Periodicità dei controlli e verifica del rendimento di combustione

Modalità dei controlli

Le operazioni di controllo e di eventuale manutenzione dell'impianto termico devono essere eseguite conformemente in base alle istruzioni tecniche per la regolazione , l'uso e la manutenzione rese disponibili dall'impresa installatrice dell'impianto ai sensi della normativa vigente .

Qualora l'impresa installatrice non abbia ritenuto necessario predisporre sue istruzioni specifiche , o queste non siano più disponibili, le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione degli apparecchi e dei dispositivi facenti parte dell'impianto termico devono essere eseguite conformante alle istruzioni tecniche relative allo specifico modello elaborate dal fabbricante ai sensi della normativa vigente.

Le operazioni di controllo e manutenzione delle restanti parti dell'impianto termico e degli apparecchi e dispositivi per i quali non siano disponibili né reperibili neppure le istruzioni del fabbricante, devono essere eseguite secondo le prescrizioni indicate nelle normative UNI e CEI di settore.

Periodicità dei controlli e verifica del rendimento di combustione

Fatte salve le modalità dei controlli stabilite dai commi precedenti , i controlli previsti dagli allegati F e G del D.Lgs. 192/05 , e successive modifiche e integrazioni , e del relativo rendimento di combustione devono essere eseguite almeno con le seguenti scadenze temporali :

- a) ogni anno, normalmente all'inizio del periodo di riscaldamento, per gli impianti alimentati a combustibile liquido o solido, indipendentemente dalla potenza, ovvero alimentati a gas di potenza nominale del focolare maggiore o uguale a 35 kW;
- b) ogni due anni per gli impianti, diversi da quelli individuati ai punti a) e c), di potenza nominale del focolare inferiore a 35 kW indipendentemente dalla loro ubicazione e dalla loro anzianità di installazione;
- c) per tutti gli impianti a gas con generatore di calore di tipo C di potenzialità inferiore a 35 Kw, di nuova installazione, la validità del primo controllo sarà quadriennale dalla data di installazione , successivamente la frequenza dei controlli dovrà essere almeno biennale;
- d) nel caso di centrali termiche o di potenza termica nominale complessiva maggiore o uguale a 350 kW, è inoltre prescritto un ulteriore controllo del rendimento di combustione, da effettuarsi normalmente alla metà del periodo di riscaldamento annuale.

TITOLO III : SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E ISPEZIONE

Articolo 4 : Periodicità e criteri dell'accertamento

1. La Provincia provvede all'esame di tutte le dichiarazioni (allegato G – F) pervenute e, in caso di difformità, invierà un avviso di accertamento, nel quale saranno indicate le non validità e le omissioni.

2. Qualora il responsabile dell'impianto faccia pervenire, nei tempi indicati nel suddetto avviso, documentazioni o certificazioni idonee al superamento o alla integrazione della dichiarazione risultata non valida, la posizione dell'Utente potrà essere dichiarata sanata.

3.

a) Sono soggetti ad ispezione annuale d'ufficio tutti gli impianti termici presenti sul territorio di competenza della Provincia per i quali non sia pervenuta la dichiarazione (allegato G – F) con le modalità e le temporalità di cui all'articolo 10 e per i quali non sia pervenuta la documentazione di cui al precedente comma 2 del presente articolo.

b) Sono soggetti ad ispezione annuale a campione gli impianti termici, presenti sul territorio di competenza della Provincia, per i quali sia pervenuta la dichiarazione con le modalità e le temporalità di cui all'articolo 10, dando priorità alle situazioni che presentino indicazioni di vetustà o di maggiore criticità, con campione predisposto in modo da evitare distorsioni di mercato.

4. Qualora tutte le ispezioni previste dal comma 3 lettera a) del presente articolo non raggiungessero almeno in numero la percentuale annua del 5% della totalità degli impianti presenti sul territorio provinciale, si procederà con le ispezioni di cui al comma 3 lettera b) del presente articolo sino al raggiungimento, almeno, di detta percentuale.

5. Tutti gli utenti possono fare richiesta, scritta e motivata, all'Ufficio competente della Provincia per la verifica del proprio impianto termico. A tali richiedenti è applicata la tariffa relativa al controllo previsto per le verifiche di cui all'articolo 13, fermo restando le responsabilità e gli obblighi in capo al responsabile dell'impianto. La motivazione è valutata, caso per caso, dall'Ufficio competente della Provincia di Perugia e può essere causa di non intervento se viene ritenuta non idonea. Le richieste pervenute in forma anonima non sono prese in considerazione.

Articolo 5 : Ispezioni e oggetto delle verifiche

1. L'ispettore o verificatore, che dovrà avere libero accesso agli impianti, controllerà che gli stessi siano gestiti, eserciti e mantenuti in modo conforme ai disposti della Legislazione e alle normative tecniche applicabili.

2. Di quanto sopra verrà dato atto previa compilazione di verbale di visita "Rapporto di Prova" che dovrà essere sottoscritto dall'ispettore e dal responsabile dell'impianto, o da suo delegato, in triplice copia, una delle quali sarà consegnata al responsabile dell'impianto, o a suo delegato, che ne curerà la conservazione.

3. Durante l'ispezione dovrà essere disponibile da parte dell'utente la seguente documentazione:

- il libretto di impianto o di centrale;
- i rapporti di controllo tecnico di cui agli allegato G ed F" del D.Lgs. 192/05, relativi ai controlli periodici del rendimento di combustione ;
- la dichiarazione di conformità di cui alla legge n. 46/1990 degli impianti realizzati o modificati dopo il 13 marzo 1990;
- per gli impianti realizzati o modificati prima del 13 marzo 1990, la verifica della rispondenza ai sensi del D.P.R. del 13/05/1998, n. 218, dell'impianto ai requisiti di sicurezza di cui alla tabella UNI – CIG 10738 con giudizio di idoneità apposto sull'appendice F della tabella stessa ovvero sull'allegato II del D.M. 26/11/1998; dove questa non fosse reperibile dovrà essere disponibile la dichiarazione di rispondenza, prevista dall'art. 7 comma 6 del D.M. 37/2008, per gli impianti realizzati in periodo antecedente all'entrata in vigore del D.M. 37/2008;
- la pratica ISPESL di cui al D.M. 01.12.1975, per gli impianti con potenza uguale o maggiore a 35 kw;
- il certificato di prevenzione incendi di cui al D.M. 12/04/1996 rilasciato dai VV.FF. per gli impianti di potenza superiore ai 116 kw;
- il certificato di prevenzione incendi di cui al D.M. 31/03/84 e successive modifiche ed integrazioni rilasciato dai VV.FF. per i serbatoi di GPL superiori a 0,3 mc;

- il patentino per il conduttore di impianti ad uso pubblico di potenza superiore a 232 kw di cui alla legge n. 615/1966.
4. In particolare l'ispettore/ verifikatore accerterà :
- le generalità del responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico;
 - che la conduzione e gestione dell'impianto, comprese le operazioni di manutenzione, vengano eseguite secondo le norme vigenti;
 - che il libretto di centrale e/o di impianto venga correttamente tenuto e sia compilato in ogni sua parte;
 - che il generatore sottoposto a verifica sia stato predisposto per le ispezioni di Legge.

Verificherà, quindi, i parametri riportati nell'allegato A del presente Regolamento, conformemente ai sensi di legge, saranno applicate le modalità tecniche previste dalle norme UNI vigenti in materia e dagli eventuali successivi aggiornamenti.

5. Inoltre, limitatamente alle parti visibili o a quanto controllabile con gli strumenti di usuale dotazione, verificherà :

- stato delle coibentazioni;
 - stato ed efficienza dei condotti di evacuazione dei prodotti della combustione;
 - stato dei dispositivi di regolazione e controllo della temperatura del generatore;
 - presenza ed idoneità dei sistemi di aerazione dei locali in cui è installato il generatore di calore;
 - l'esistenza del cartello, nei casi previsti dalla legge, indicante i periodi di funzionamento dell'impianto e la zona climatica di appartenenza dello stesso.
6. In presenza di situazioni di grave pericolosità, l'ispettore potrà richiedere la disattivazione dell'impianto da disporsi con apposito atto da parte dell'autorità competente.
7. Nel caso in cui, durante le operazioni di controllo, venissero accertata la presenza di evidenti anomalie rispetto alla legislazione vigente in materia di sicurezza degli impianti termici, le stesse verranno registrate sul verbale di visita e successivamente saranno oggetto di specifica segnalazione agli Organi competenti.
8. Inoltre, nel caso in cui durante il controllo del tecnico verifikatore incaricato si rileva che il rendimento di combustione è inferiore ai limiti fissati dall'allegato H del D.Lgs. n. 192/05 e s.m.i, dovrà essere ricondotto nei valori fissati dalla norma di cui sopra , mediante operazione di manutenzione straordinaria effettuata dal tecnico manutentore dell'utente, se ciò non fosse possibile il generatore dovrà essere sostituito entro 300gg dalla data del controllo.
9. La mancanza del libretto di impianto per gli impianti inferiori a Kw 35 e del libretto di centrale per gli impianti uguali o superiori a Kw 35 o l'accertamento della mancata effettuazione delle manutenzioni e dei controlli dei parametri della combustione secondo i termini e le modalità di legge, al momento della verifica tecnica da parte dei tecnici verifikatori incaricati dell'Ente, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista al comma 5, art. 15 del D.Lgs. 192/2005 e s.m.i
10. Qualora il responsabile d'impianto si rifiutasse di apporre la firma sul verbale di visita, si procederà all'annotazione sul verbale stesso e si provvederà all'invio del documento mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

Articolo 6 : Nuovi Impianti

1. Gli impianti di nuova installazione, ristrutturati o sottoposti a sostituzione del generatore di calore, non sono soggetti ad ispezione nella stagione termica successiva alla data della prima accensione effettuata da parte dell'installatore, purché sia stata presentata o trasmessa all'Ente la scheda identificativa dell'impianto e copia della documentazione tecnica obbligatoria per legge, accompagnata dal rapporto di controllo tecnico, attestante la prova di combustione effettuata al momento dell'attivazione dell'impianto, corredato dal "bollino " entro 30 giorni dalla data della stessa.

2. In conformità al principio stabilito dal comma 2, articolo 9 del D.Lgs n. 192/05 e s.m.i. la Provincia provvede all'effettuazione dei controlli utilizzando le risorse provenienti dal pagamento del bollino .
3. Ogni dichiarazione trasmessa dal manutentore - installatore in difetto del "bollino" ricade nella disciplina del comma 3 punto a dell' articolo 4.

Articolo 7 : Responsabile e terzo responsabile

1. Ai sensi dell'articolo 11 del D.P.R. n. 412/1993, come modificato dagli articoli 6, 7 e 15, del D.P.R. n. 551/1999 per soggetto responsabile dell'impianto termico si intende:
 - a. Per impianti con potenza nominale inferiore a 35 kw:
 - a.1. il proprietario dell'immobile ovvero l'occupante a qualunque titolo l'immobile stesso;
 - a.2. il terzo responsabile, eventualmente incaricato, di cui al comma 2 del presente articolo;
 - b. Per impianti con potenza nominale superiore a 35 kw:
 - b.1. il proprietario dell'immobile ovvero l'occupante a qualunque titolo l'immobile;
 - b.2. il terzo responsabile, eventualmente incaricato, di cui al comma 2 del presente articolo;
 - b.3. l'amministratore del condominio qualora non sia stato nominato un terzo responsabile.
2. Per terzo responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico, si intende la persona fisica o giuridica che, in possesso dei requisiti previsti dalle normative vigenti e comunque di idonea capacità tecnica, economica, organizzativa, è delegata dal proprietario ovvero dall'amministratore ad assumere la responsabilità dell'esercizio, della manutenzione e dell'adozione delle misure necessarie al contenimento dei consumi energetici.
3. L'eventuale atto di assunzione di responsabilità da parte del terzo, che lo espone altresì alle sanzioni amministrative previste dal comma 5, art. 15 del D.Lgs. 192/2005 e s.m.i., deve essere redatto in forma scritta e consegnato al proprietario.
4. Il terzo eventualmente incaricato non può delegare ad altri le responsabilità assunte e può ricorrere solo occasionalmente al subappalto delle attività di sua competenza, fermo restando il rispetto della D.M. n. 37/2008, per le attività di manutenzione straordinaria, e ferma restando la sua diretta responsabilità ai sensi degli articoli 1667 e seguenti del codice civile.
5. Il ruolo di terzo responsabile di un impianto è incompatibile con il ruolo di fornitore di energia per il medesimo impianto, a meno che la fornitura sia effettuata nell'ambito di un contratto servizio energia, con modalità definite con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro delle finanze.
6. Il terzo eventualmente nominato responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico comunica entro sessanta giorni la propria nomina all'ente locale competente per i controlli previsti dal comma 3 dell'articolo 31 della *legge 9 gennaio 1991, n. 10*. Al medesimo ente il terzo responsabile comunica immediatamente eventuali revoche o dimissioni dall'incarico, nonché eventuali variazioni sia di consistenza che di titolarità dell'impianto.
7. La nomina del terzo responsabile è sempre facoltativa, ma se viene nominato, lo stesso deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) per tutti gli impianti termici di qualsiasi potenza è necessario che sia abilitato ai sensi del D.M. n. 37/2008,
 - b) per tutti gli impianti termici ad uso pubblico superiori a 232 Kw deve essere abilitato ai sensi del D.M. n. 37/2008 ed essere in possesso almeno del patentino di 2° grado, rilasciato dalla Regione o soggetto delegato dalla stessa. Per gli impianti superiori a 350 Kw, ferma restando la normativa vigente in materia di appalti pubblici, deve avere anche la certificazione ISO 9000 oppure la qualificazione di una società organismo di attestazione (S.O.A.), se l'edificio è adibito ad uso pubblico.
8. Al terzo responsabile per gli impianti termici di potenzialità inferiore a 35 kw non è delegabile la responsabilità per quanto riguarda il periodo annuale di esercizio, la durata giornaliera di attivazione

e il livello della temperatura ambiente. Tale responsabilità resta in capo al proprietario o occupante dell'immobile.

9. Il responsabile dell'impianto provvede a tenere aggiornato il libretto di impianto o di centrale ed assume nel contempo gli obblighi e le responsabilità finalizzate alla gestione dell'impianto stesso nel rispetto delle normative vigenti in materia di sicurezza, di contenimento dei consumi energetici e di salvaguardia ambientale.

Articolo 8 : Relazione biennale

Entro il 31 Gennaio 2013 la Provincia deve inviare alla Regione , e per conoscenza al Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, una relazione sulle caratteristiche e sullo stato di efficienza e manutenzione degli impianti termici del proprio territorio comunale, con particolare riferimento alle risultanze dei controlli effettuati. La relazione sarà aggiornata con frequenza biennale.

Articolo 9 : Catasto degli impianti

1. Ai sensi dell'art. 9 del D.lgs 192/2005 e al fine di realizzare il catasto degli impianti attestante l'ubicazione e la titolarità degli stessi esistenti nel territorio provinciale, le società distributrici di combustibile devono comunicare annualmente in formato elettronico , alla provincia, entro il mese di aprile, l'ubicazione, la potenza e la titolarità degli impianti da esse riforniti nel corso degli ultimi dodici mesi, separandoli per tipo di fornitura

2. Ulteriori dati possono essere richiesti, anche per via informatica, ai Comuni, ai Vigili del Fuoco, ISPESL, ENEL.

3. La Provincia può affidare la predisposizione e la gestione del catasto degli impianti ad organismi esterni.

Articolo 10 : Autocertificazione e dichiarazioni degli impianti

1. Tutti gli utenti devono essere informati sulle modalità di ispezione degli impianti termici con apposita campagna informativa che riassume termini e modalità della autocertificazione ed elenco degli oneri a carico degli utenti stessi.

2. Il costo del bollino deve essere graduato secondo le fasce di potenza dell'impianto di cui all'articolo 13.

3. La dichiarazione di avvenuta manutenzione è resa obbligatoria per tutti gli impianti termici presenti sul territorio di competenza provinciale a partire dal 01 gennaio 2011.

4. In occasione di ogni intervento di controllo e manutenzione dell'impianto termico, effettuato ai fini della funzionalità o della sicurezza che interessi il sistema di combustione, per cui devono essere effettuati i controlli di rendimento di combustione, il manutentore – installatore è fatto obbligo di redigere e sottoscrivere il rapporto di controllo tecnico conforme all'allegato "F" del D.Lgs. 192/05 per gli impianti di potenza nominale del focolare maggiore o uguale a 35 kW e all'allegato "G" per quelli di potenza nominale del focolare inferiore a 35 kW da trasmettere conformemente alle istruzioni dell'Ente entro 30gg dall'intervento di controllo e manutenzione secondo la periodicità di cui all'articolo 3.

4.1 Modalità e termini di presentazione del rapporto di controllo tecnico (allegato F) per gli impianti con potenza termica nominale al focolare superiore o uguale a 35 kW.

Conformemente alle istruzioni dell'Ente controllore, i manutentori degli impianti termici, sono obbligati a trasmettere l'apposita dichiarazione conforme al rapporto di controllo tecnico e avvenuta

manutenzione redatto secondo il modello di cui all'allegato "F" del D.Lgs. n. 192/05 e s.m.i. sul quale deve essere apposto direttamente dal manutentore - installatore il "bollino".

La suddetta dichiarazione deve pervenire all'Amministrazione Provinciale con timbro e firma dell'operatore e firma del responsabile dell'impianto entro 30gg dall'avvenuta manutenzione.

La trasmissione è a carico del manutentore - installatore che provvederà a tale adempimento anche per via telematica, conformemente alle istruzioni dell'Ente controllore.

Nei casi di impianti di nuova installazione, di impianti ristrutturati e di sostituzione di generatori di calore, deve pervenire all'Ente la scheda identificativa dell'impianto accompagnata dal rapporto di controllo tecnico corredato dall'apposito "bollino", conforme all'allegato "F" del D.Lgs. n. 192/05 e s.m.i., attestante la prova di combustione effettuata al momento dell'attivazione dell'impianto.

La trasmissione è a carico del manutentore - installatore che provvederà a tale adempimento anche per via telematica, conformemente alle istruzioni dell'Ente controllore.

4.2 Modalità e termini di presentazione del rapporto di controllo tecnico (allegato G) per gli impianti con potenza termica nominale al focolare inferiore a 35 kW.

Conformemente alle istruzioni dell'Ente controllore, i manutentori degli impianti termici sono obbligati a trasmettere l'apposita dichiarazione conforme al rapporto di controllo tecnico e avvenuta manutenzione redatto secondo il modello di cui all'allegato "G" del D.Lgs. n. 192/05 e s.m.i. sul quale deve essere apposto direttamente dal manutentore - installatore il "bollino".

La suddetta dichiarazione deve pervenire all'Amministrazione Provinciale con timbro e firma dell'operatore e firma del responsabile dell'impianto entro 30gg dall'avvenuta manutenzione.

La trasmissione è a carico del manutentore - installatore che provvederà a tale adempimento anche per via telematica, conformemente alle istruzioni dell'Ente controllore.

Nei casi di impianti di nuova installazione, di impianti ristrutturati e di sostituzione di generatori di calore, deve pervenire all'Ente la scheda identificativa dell'impianto accompagnata dal rapporto di controllo tecnico corredato dall'apposito "bollino", conforme all'allegato "G" del D.Lgs. n. 192/05 e s.m.i., attestante la prova di combustione effettuata al momento dell'attivazione dell'impianto.

La trasmissione è a carico del manutentore - installatore che provvederà a tale adempimento anche per via telematica, conformemente alle istruzioni dell'Ente controllore.

Articolo 11 : Modalità delle attività di ispezione, visite a domicilio

1. Le ispezioni saranno effettuate previo avviso inviato, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, indicante la data e le modalità dell'esecuzione del controllo in sito, al responsabile dell'impianto. Si intende a carico dello stesso la convocazione dell'eventuale responsabile d'esercizio e/o manutenzione e dell'occupante dell'immobile se diverso dal responsabile dell'impianto.

2. La comunicazione indica altresì la possibilità per l'interessato di farsi assistere durante il controllo dal proprio tecnico manutentore - installatore.

3. Se l'utente non fosse disponibile alla data indicata per la verifica dell'impianto può chiedere di rimandare l'ispezione ad altra data, tale richiesta è da effettuare tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, e via fax o a mezzo posta elettronica certificata entro dieci giorni dal ricevimento della lettera di avviso, contattando la Provincia o l'Ente da essa incaricato per concordare una nuova data che verrà accolta senza alcun onere aggiuntivo.

4. Qualora, l'ispezione non possa essere effettuata per causa imputabile al responsabile dell'impianto, allo stesso è addebitato un onere aggiuntivo pari al 30% del costo dell'ispezione.

5. Per gli impianti senza bollino, l'ispezione è onerosa ed i relativi costi sono a carico del responsabile dell'esercizio e manutenzione di cui all'articolo 13. Per gli impianti con bollino l'ispezione è gratuita.

5. L'avviso di ispezione dovrà essere recapitato almeno 15 gg. prima della data prevista per il controllo.

6. L'ispezione può essere rimandata solo una volta, salvo gravi motivazioni, e comunque deve essere effettuata entro due mesi dalla data stabilita nel primo avviso. Nel caso in cui l'utente invii, nei tempi stabiliti per il rinvio, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (art. 21 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445), comunicando l'assenza di un impianto soggetto alle ispezioni o comprovi la regolarità della documentazione che a seguito dell'accertamento sia risultata non valida, allora si può procedere all'annullamento dell'ispezione stessa.

7. L'esecuzione delle ispezioni all'interno delle singole abitazioni avverranno normalmente con il consenso ed in presenza degli occupanti delle medesime o di persone da essi delegate.

8. La Provincia per la mancata ispezione da parte del tecnico incaricato per reiterata assenza o rifiuto del responsabile dell'impianto termico, addebita l'onere aggiuntivo di cui al comma precedente e provvede a comunicare il fatto al Sindaco per i provvedimenti di competenza a tutela della pubblica incolumità.

9. Inoltre, nel caso in cui si tratti di un impianto alimentato a gas di rete, sarà informata l'azienda distributrice per i provvedimenti previsti ai sensi dell'art. 16, comma 6, del D.Lgs. 23 maggio 2000 n. 164 *"Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144"*.

Al momento della visita a domicilio, il tecnico incaricato, si deve presentare munito dell'apposita tessera di riconoscimento.

TITOLO IV : AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO

Articolo 12 : Personale Affidamento del servizio e Controllo dell'Ente

1. Le verifiche di controllo sugli impianti termici possono essere affidate a tecnici dipendenti della Provincia di Perugia, ad organismi o tecnici esterni e si procederà secondo quanto previsto al comma 13 dell'allegato "L" al D.Lgs. 192/05 e s.m.i..

2. In caso di affidamento dei controlli e delle verifiche sugli impianti termici ad organismi o tecnici esterni appositamente incaricati mediante convenzione con la Provincia di Perugia, l'esercizio dei poteri di direzione, controllo, coordinamento e sorveglianza spetta alla Provincia di Perugia.

2.1 La Provincia nell'atto convenzionale dovrà riservarsi la facoltà di controllare, in qualsiasi momento, lo svolgimento delle visite e la modalità di esecuzione delle stesse.

2.2 La convenzione dovrà inoltre, prevedere, al fine di valutare il grado di soddisfazione dell'utenza, a carico dello stesso soggetto convenzionato, campionature presso l'utenza tese ad accertare il grado di gentilezza, correttezza, professionalità dei propri operatori. I risultati di tali rilevazioni dovranno essere messi a disposizione della Provincia.

TITOLO V – SPESE PER IL SERVIZIO

Articolo 13 : Oneri a carico degli utenti

L'onere per il servizio di verifica degli impianti esistenti nel territorio, il Comune se la popolazione è superiore a 40.000 abitanti oppure la Provincia per la restante parte del territorio, è posto dalla Legge 10/91 art. 3 comma 3 e dal D.Lgs. 192/05 art. 9 comma 2 e successivi provvedimenti, a carico degli utenti.

Il corrispettivo fissato copre ogni onere all'esercizio del servizio, compreso rischi e forniture.

Gli importi per il servizio, comprensivo di tutti gli oneri fiscali, sono così stabiliti e dovranno essere corrisposti dagli utenti come di seguito riportato.

La legge prevede che gli oneri per l'effettuazione dei controlli necessari ad accertare l'effettivo stato di manutenzione e di esercizio dell'impianto termico siano a carico degli utenti.

La Provincia di Perugia (Comune) ha deciso di adottare il "Bollino" come soluzione per la copertura dei costi tramite un'equa ripartizione tra gli utenti finali , tale soluzione consiste nel certificare all'Ente competente l'avvenuta manutenzione e prova di combustione del proprio impianto termico inviando il rapporto di controllo tecnico (allegato G – allegato F) redatto dal manutentore - installatore , con applicato il "Bollino".

Il "Bollino" è composto da tre parti separabili con lo stesso numero identificativo :

- una viene posta sul rapporto di controllo tecnico (allegato G – allegato F) che rimane all'utente e va allegato al libretto di impianto o di centrale;
- una viene posta sul rapporto di controllo tecnico (allegato G – allegato F) che rimane al manutentore - installatore;
- una viene posta sul rapporto di controllo tecnico (allegato G – allegato F) che va trasmessa all' Ente competente ai controlli.

Il costo del "bollino" è stabilito con Deliberazione della Giunta Provinciale.

Solo i soggetti abilitati ai sensi del D.M. n. 37/2008 (ex L. n. 46/1990) manutentori-installatori di impianti termici sono legittimati ad apporre il bollino sul rapporto di controllo tecnico (allegato G – allegato F) che deve essere trasmesso conformemente alle istruzioni dell'Ente entro 30gg dall'intervento di controllo e manutenzione secondo la periodicità di cui all'articolo 3.

Il bollino è un sistema adottato per non far gravare sugli utenti la spesa di un eventuale controllo dell'Ente preposto. Se l'utente è in possesso del rapporto di controllo tecnico (allegato G – allegato F) completo dell'apposito bollino, il servizio di verifica del suo impianto termico, da parte dei tecnici dell'Ente preposto è gratuito.

Per gli utenti per i quali non sia pervenuta la dichiarazione (allegato G – F) con le modalità e le temporalità di cui all'articolo 10 e per i quali non sia pervenuta la documentazione di cui al comma 2 dell'articolo 4 del presente regolamento, il costo del servizio di verifica sarà interamente a ~~su~~ loro carico e gli importi addebitati per ogni singolo generatore di calore sono così stabiliti:

- €. 100,00 per impianti con potenza focolare inferiore a 35 kW ;
- €. 150,00 per impianti con potenza focolare compresa tra 35 e 116 kW ;
- €. 200,00 per impianti con potenza focolare compresa tra 117 kW e 350kW ;
- €. 300,00 per impianti con potenza focolare superiore a 350 kW .

L'importo del servizio di verifica dovrà essere pagato in un' unica soluzione o esclusivamente su richiesta scritta dell'utente potrà essere pagato in due rate, fermo restando l'obbligo di trasmettere la dichiarazione di avvenuta manutenzione secondo le modalità di cui all'articolo 10.

Le modalità di pagamento dei corrispettivi di cui sopra sono stabilite dal gestore o dall'ente che effettuerà i controlli .

Qualora in una centrale termica fossero presenti moduli termici, generatori di calore modulari o generatori di calore in batteria che dovranno essere verificate ai sensi della UNI 10389 – 1 e verranno aggiunti al costo del servizio di verifica ulteriori €. 40,00 per ogni generatore di calore o elemento termico.

La somma della potenzialità dei singoli generatori di calore o elementi termici determina il costo del servizio di verifica al quale aggiungere gli ulteriori € 40.00 per ogni singolo generatore.

Articolo 14 : Omesso pagamento del servizio di verifica

Nel caso di morosità , saranno attivate le procedure per il recupero del credito , con spese a carico dell'utente.

Articolo 15 : Adeguamento prezzi

Gli oneri di cui all'art. 18 potranno essere adeguati ogni biennio in base al tasso di incremento ISTAT relativo al costo della vita.

Tali aumenti saranno determinati con atto dall'ente preposto.

TITOLO VI : SANZIONI AMMINISTRATIVE

Articolo 16 : Sanzioni amministrative

1. Ai manutentori che non avranno ottemperato agli obblighi previsto al comma 14 dell'allegato "L" al D.Lgs. 192/05 e s.m.i., nelle modalità e termini di cui all'articolo 10 del presente Regolamento, sarà comminata una sanzione il cui importo sarà quantificato per una somma pari al doppio del costo del "bollino" ai sensi dell'art 7-bis del D.lgs n. 267 /2000.

2. Il proprietario o il conduttore dell'unità immobiliare, l'amministratore del condominio, o l'eventuale terzo responsabile, che non provvede affinché siano eseguite le operazioni di controllo e di manutenzione secondo le prescrizioni della normativa vigente e a quanto disposto dal precedente art. 7 comma 1 del D.Lgs. 192/2005 e s.m.i., è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 500 euro e non superiore a 3000 euro (comma 5, art. 15 del D.Lgs. 192/2005 e s.m.i.).

3. L'operatore incaricato del controllo e della manutenzione che non ottempera a quanto stabilito dall'art. 7 comma 2 del D. Lgs. 192/2005 e s.m. i. è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 1000 euro e non superiore a 6000 euro prevista dal comma 6 dell'art. 15 del D.Lgs. 192/2005 e s.m.i..La Provincia comunica, tale sanzione, alla Camera di commercio , dell'industrie, artigianato e agricoltura di appartenenza per i provvedimenti disciplinari conseguenti.

4. Le violazioni riscontrate sono notificate agli interessati con le modalità e i termini indicati all'art. 14 comma 2 della Legge 24 novembre 1981, n. 689 e quindi entro il termine di 90 giorni dall'accertamento per i residenti nel territorio della Repubblica ed entro il termine di 360 giorni dall'accertamento per i residenti all'estero.

5. Entro 60 gg. dalla data della contestazione o notificazione della violazione i destinatari della medesima sono ammessi, ai sensi dell'art. 16, comma 1 della Legge 689/81, al pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole, al doppio del minimo della sanzione edittale, oltre alle spese di procedimento.

6. Entro il termine di 30 gg. dalla data della contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono fare pervenire alla Provincia scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti dalla medesima autorità.

7. All'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie e all'introito delle stesse provvede la Provincia .

8. Per l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni previste dalla Legge 10/91 e dal D.Lgs 192/2005 e s.m. i si applicano le norme ed i principi di cui al Capo I della Legge 24 novembre 1981, n. 689

TITOLO VII : NORMA FINALE E TRANSITORIA

Articolo 17: Privacy

I dati personali comunicati dalla Provincia agli organismi esterni o ai tecnici verificatori incaricati ovvero da questi ultimi direttamente reperiti durante l'espletamento delle verifiche, sono gestiti in

conformità alle disposizioni contenute nel D.lgs. del 30 giugno 2003, n. 196 e non possono essere usati per altro scopo se non per quello strettamente attinente ai controlli di legge.

Articolo 18 : Norma Transitoria

1. Le attività di accertamento e ispezione avviate dalla Provincia , secondo le procedure poste dalle norme previgenti, conservano la loro validità e possono essere portate a compimento entro il 31 dicembre 2010.

2. Tutti gli impianti che sono stati sottoposti ad ispezione da parte della Provincia (ente competente) nei 4 anni precedenti il 31/12/2010, sono esonerati dal pagamento del bollino fino al 31/12/2012; fermo restando l'obbligo di trasmettere la dichiarazione di avvenuta manutenzione secondo le modalità di cui all'articolo 10 , unitamente ad una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (art. 21 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445), comunicando l'avvenuto controllo da parte della Provincia e copia del Rapporto di Prova rilasciato dal tecnico incaricato dell'Ente attestante l'avvenuto controllo effettuato dal 01/01/2007 al 31/12/2010.

3. Le dichiarazioni di cui al precedente comma, trasmesse in difetto della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (art. 21 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445) e della copia del Rapporto di Prova rilasciato dal tecnico incaricato dell'Ente attestante l'avvenuto controllo, ricade nella disciplina del comma 3 punto a dell' articolo 4.

4. La dichiarazione di avvenuta manutenzione è resa obbligatoria per tutti gli impianti termici presenti sul territorio di competenza provinciale a partire dal 01 gennaio 2011; per gli impianti inferiori a Kw 35 per i quali è stato effettuato il controllo del rendimento di combustione e pertanto redatto il relativo rapporto di controllo tecnico allegato G nell'anno 2010, i manutentori o gli installatori di impianti termici dovranno, entro il 30 giugno 2011, far pervenire copia di detto allegato G, secondo le modalità che verranno stabilite dall'Ente.

Articolo 19 : Norme Finali

Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni della L. 09.01.1991 n. 10, del D.P.R. 26.08.1993 n. 412, del D.P.R. 21.12.1999.n. 551, del D.Lgs 19.08.2005 n. 192, del D.Lgs 29.12.2006 n. 311 e loro successive eventuali modifiche ed integrazioni.

ALLEGATO A SCHEMA TECNICA

Descrizione dei controlli da effettuarsi sugli impianti termici:

- **Controllo Documentazione**
- **Potenza termica al focolare e potenza termica utile**
- **Temperatura fumi**
- **Temperatura aria comburente in uscita**
- **Temperatura acqua in uscita**
- **CO₂ %**
- **O₂ %**
- **CO misurato e CO calcolato in p.p.m.**
- **Bacharach (per combustibili liquidi)**
- **Indice d'aria**
- **Perdita di calore sensibile %**
- **Rendimento di combustione %**
- **Portata combustibile m³/h**
- **Verifica dei dispositivi di regolamentazione-controllo**
- **Verifica areazione locali**
- **Controllo visivo stato conservazione e percorso canale da fumo**
- **Tiraggio per apparecchi di tipo B Pa**
- **Parametro ET : Indice Recupero Calore di condensazione per le caldaie a condensazione**
- **Controllo visivo delle coibentazioni**
- **Controllo cartellonistica delle centrali con orario di accensioni (per impianti > 35 kW), periodo di riscaldamento ed indicazione del Responsabile dell'impianto con riferimenti di reperibilità.**